

(N. 1622)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(IVAN MATTEO LOMBARDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1951

Ratifica ed esecuzione del trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948, nonché dell'esecuzione dello scambio di Note effettuato fra i due Paesi l'11 settembre 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della dichiarazione di guerra all'Italia, intervenuta il 12 dicembre 1941, la Repubblica di Haiti mise sotto sequestro i beni nemici con decreto-legge 19 dicembre 1941, e ne dispose la nazionalizzazione con legge 25 febbraio 1944. Tale nazionalizzazione, che peraltro colpì soltanto i beni immobili di quegli italiani che figuravano nelle cosiddette « Liste nere » americane, fu in un secondo tempo mitigata con un provvedimento

che consentiva ai cittadini italiani l'uso delle loro proprietà in precedenza sequestrate, mentre i relativi titoli di proprietà rimanevano in possesso del Governo haitiano.

Non avendo la Repubblica di Haiti aderito al Trattato di pace del 10 febbraio 1947, malgrado la facoltà derivatane dal disposto dell'articolo 88, si iniziarono nel 1947 trattative dirette tra i due Governi per porre fine allo stato di guerra e ottenere la liberazione dei

beni italiani. Tali trattative portarono alla firma dei seguenti documenti, avvenuta in Port-au-Prince l'11 dicembre 1948:

*Trattato di pace* che riconosce cessato lo stato di guerra (articolo 1); revoca le misure restrittive adottate in ciascuno dei due Paesi nei confronti dei cittadini e dei beni dell'altro (articolo 2); stabilisce la immediata restituzione dei beni già confiscati ai legittimi proprietari (articolo 3); rimette in vigore la Convenzione commerciale del 3 gennaio 1927 che accordava reciprocamente il beneficio della nazione più favorita (articolo 4); prevede la stipulazione di Accordi culturali (articolo 5).

*Scambio di Note*, datate 11 settembre 1948, con le quali i due Governi, in occasione della firma del Trattato di pace, rinunciano a qualsiasi reclamo « per atti e fatti qualsiasi, concomitanti o posteriori allo stato di guerra o che hanno avuto luogo sino alla firma del Trattato di pace ».

Senonchè, a causa di difficoltà di ordine costituzionale interno, l'Assemblea nazionale di Haiti rifiutò a più riprese di procedere alla ratifica del Trattato di pace, dando in tal modo luogo ad una ripresa di trattative intese a superare l'ostacolo intervenuto.

Finalmente, con decreto in data 30 settembre scorso, il Trattato in questione, nel testo già firmato, è stato ratificato dalla Giunta di Governo haitiana, quale organismo che, in mancanza delle due Camere attualmente disciolte, riassume in sé tutti i poteri di quella Repubblica.

Dato quanto precede ed in considerazione del fatto che i testi ora ratificati dalla Repubblica di Haiti sono da ritenersi per noi soddisfacenti — in quanto, nel porre fine allo stato di guerra finora formalmente esistente tra i due Paesi, contemplanò la restituzione ai singoli proprietari italiani dei loro beni in Haiti —, si rappresenta la opportunità che ad analoga ratifica venga provveduto anche da parte italiana.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di pace tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto nonchè allo Scambio di Note in data 11 settembre 1948.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO.

**TRAITE DE PAIX ENTRE HAITI ET L'ITALIE**

La REPUBLIQUE D'HAITI et la REPUBLIQUE ITALIENNE, animées du désir de mettre fin formellement à l'état de guerre qui a existé entre les deux Nations et désireuses en outre de développer les relations commerciales et culturelles entre les deux Pays et de renforcer en même temps les relations d'amitié qui les ont traditionnellement unies;

Ont décidé de conclure un Traité de Paix et à cette fin ont nommé les Plénipotentiaires soussignés lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

**Art. 1.**

Est reconnu terminé l'état de guerre qui a existé entre la République d'Haiti et l'Italie.

**Art. 2.**

Toutes mesures restrictives prises par la République d'Haiti et l'Italie pendant et en raison de l'état de guerre vis-à-vis des ressortissants italiens et haitiens et de leurs biens, ainsi que des institutions italiennes et haitiennes sont abrogées.

**Art. 3.**

Les biens ou les titres de propriété relatifs aux biens des ressortissants italiens et haitiens, qui sont encore aux mains des Gouvernements haitien et italien respectivement sont remis aux propriétaires au moment de la signature du présent Traité.

**Art. 4.**

La République d'Haiti et la République italienne remettent en vigueur par le présent Traité la Convention Commerciale signée à Port-au-Prince le 3 janvier 1927, qui accorde réciproquement le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée.

**Art. 5.**

La République d'Haiti et la République italienne, en vue de développer les relations culturelles entre les deux Pays, se déclarent disposées à faciliter aussitôt que possible tout accord visant ce but.

Art. 6.

Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur avec l'échange des ratifications qui aura lieu à Port-au-Prince le plus tôt possible.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Port-au-Prince, le 11 décembre mil neuf cent quarante huit en double original, français et italien, les deux textes faisant également foi.

*Pour la République d'Haiti*

TIMOLEON C. BRUTUS

*Secrétaire d'Etat  
des Relations Extérieures  
de la République d'Haiti*

*Pour la République Italienne*

CARLO FECIA DI COSSATO

*Envoyé Extraordinaire et  
Ministre Plénipotentiaire  
de la République d'Italie*

LE SECRETAIRE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES D'HAITI  
AU CHARGE D'AFFAIRES D'ITALIE

N. S/GA-3-b : 2 281

Monsieur le Chargé d'Affaires,

comme suite aux conversations et à la correspondance que vous avez eues avec moi en vue de la conclusion d'un Traité de Paix entre la République d'Haiti et la République d'Italie, j'ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement Haitien est sincerement désireux d'aboutir au succès définitif de ces négociations.

En cette occasion, je me permets de rappeler l'intention manifestée par vous, au nom du Gouvernement Italien, et par moi, au nom du Gouvernement Haitien, qu'en signant ce traité les deux Gouvernements renoncent à toute réclamation qu'en leur nom ou en celui de leurs ressortissants ils pourraient produire pour des actes ou des faits quelconques concomitants ou postérieurs à l'état de guerre et qui ont eu lieu jusqu'à la signature du Traité de Paix.

A cet égard, l'intention du Gouvernement Haitien demeure entière. En me référant à la note que cette Secrétairerie d'Etat vous a adressée le 16 Juillet 1948 au N° S/GA-3-b : 1 398, je vous serais obligé de me faire savoir s'il en est de même de la part du Gouvernement italien.

En attendant votre réponse obligeante, je vous exprime, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération distinguée.

Signé: EDME MANIGAT.

Port-au-Prince, le 11 Septembre 1948.

## TRATTATO DI PACE FRA L'ITALIA E HAITI

La REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI HAITI, animate dal desiderio di terminare formalmente lo stato di guerra che esistette tra le due Nazioni e desiderose inoltre di sviluppare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi e insieme di rafforzare le relazioni di amicizia che le hanno tradizionalmente unite hanno deciso di concludere un Trattato di Pace e a tal fine hanno nominato i Plenipotenziari sottoscritti, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

### Art. 1.

Si riconosce cessato lo stato di guerra che esistette tra la Repubblica di Haiti e l'Italia.

### Art. 2.

Tutte le misure restrittive di guerra adottate dall'Italia e dalla Repubblica di Haiti durante e in conseguenza dello Stato di guerra nei confronti dei cittadini haitiani e italiani e dei loro beni nonchè delle istituzioni haitiane e italiane sono revocate.

### Art. 3.

I beni o titoli di proprietà relativi ai beni dei cittadini haitiani e italiani che si trovano tuttora nelle mani dei Governi italiani e haitiani rispettivamente sono rimessi ai proprietari al momento della firma del presente Trattato.

### Art. 4.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Haiti rimettono in vigore con il presente Trattato la Convenzione commerciale firmata a Port-au-Prince il 3 gennaio 1927, che accorda reciprocamente il beneficio del trattamento della Nazione più favorita.

### Art. 5.

La Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, allo scopo di sviluppare i rapporti culturali tra i due Paesi, si dichiarano disposte a facilitare appena possibile degli accordi in tal senso.

Art. 6.

Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo in Port-au-Prince il più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli al presente Trattato.

FATTO a Port au Prince, l'11 dicembre 1948, redatto in doppio originale, italiano e francese, dello stesso tenore.

*Per la Repubblica Italiana*

CARLO FECIA DI COSSATO

*Inviato Straordinario  
e Ministro Plenipotenziario  
della Repubblica italiana*

*Per la Repubblica di Haiti*

TIMOLEON C. BRUTUS

*Segretario di Stato  
per le Relazioni Esteriori  
della Repubblica di Haiti*

L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA AL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI ESTERI DI HAITI

Prot. 2250

Signor Ministro,

ho l'onore di segnare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza n. SG/A-36:2281, in data odierna, il cui testo tradotto in italiano è del seguente tenore:

« Di seguito alle conversazioni ed alla corrispondenza scambiata allo scopo di concludere un trattato di pace tra la Repubblica di Haiti e la Repubblica italiana, ho il piacere di informarLa che il Governo haitiano è animato dal sincero desiderio di giungere ad un risultato conclusivo dei negoziati in corso.

« In tale occasione, mi permetto ricordare l'intenzione manifestata da Lei, in nome del Governo italiano, e da me, in nome del Governo haitiano, che con la firma di tale trattato i due Governi rinunciano a qualsiasi reclamo che in loro nome o in quello dei loro cittadini essi potrebbero avanzare per atti o fatti qualsiasi concomitanti o posteriori allo stato di guerra o che hanno avuto luogo fino alla firma del trattato di pace.

« Sul tale punto, l'intenzione del Governo haitiano rimane invariata. Riferendomi alla nota che questa Segreteria di Stato le ha inviato il 16 luglio 1948 sul numero SG/A-36:1 398, le sarei grato di farmi sapere se anche l'intenzione del Governo italiano rimane tale.

« Nell'attesa di un suo cortese riscontro, le esprimo, signor Incaricato d'Affari gli atti della mia distinta considerazione ».

Ho in pari tempo l'onore di informare Vostra Eccellenza che il mio Governo, animato dallo stesso proposito e dallo stesso desiderio, e d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

F.to GIOVANNI PAOLO DE FERRARI.

Avana, 11 settembre 1948